

COMUNE DI CRESPADORO
Piazza Municipio 3
36070 CRESPADORO (VI)

VERBALE NR. 46-2026

Oggetto: Parere sulla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.04.2026 avente ad oggetto “Modifica Regolamento TARI (aggiornamento Bonus sociale rifiuti)”.

L'anno 2026 il giorno 20 del mese di aprile, il Revisore unico dei Conti, nominato per il periodo 11.02.2024-10.02.2027 con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2024, ha esaminato la documentazione, inerente alla proposta di delibera C.C. n. 10 del 13.04.2026 di cui in oggetto, ricevuta a mezzo e-mail, operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegato parere alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.04.2026 del Comune di Crespadoro avente ad oggetto “Modifica Regolamento TARI (aggiornamento Bonus sociale rifiuti)” che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Padova, 20 aprile 2026

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Francesco Callegari

COMUNE DI CRESPADORO

Provincia Vicenza

Parere dell'organo di revisione

– *sulla proposta di delibera
di Consiglio Comunale n. 10
del 13.04.2026*

*“Modifica Regolamento TARI
(aggiornamento Bonus sociale
rifiuti)”*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Francesco Callegari

Premesso che:

-in data 17.04.2026 veniva ricevuta a mezzo e-mail la delibera di C.C. n. n. 10 del 13.04.2026 del Comune di Crespadoro avente ad oggetto “Modifica Regolamento TARI (aggiornamento Bonus Sociale Rifiuti)”, comprensiva dell’allegato “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – aggiornato con disposizioni ARERA (Delibera 15/2022)”, dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

-ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.lgs. 267/2000 è prevista l’espressione del parere da parte dell’organo di revisione.

Ricordato il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla delibera di C.C. n. 15 del 31.05.2022.

Vista la Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) 29 luglio 2025 prot. 355/2025/R/rif. “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”.

Considerato che il GTRU (Gestore delle Tariffe e dei rapporti con gli Utenti) è la figura definita da ARERA per gestire il bonus sociale rifiuti dal 2026 e che deve iscriversi allo SGAtE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche, gestito da ANCI) per applicare automaticamente gli sconti TARI (pari al 25% al netto del TEFA-Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) a famiglie con ISEE inferiore a determinate soglie aggiornate con cadenza triennale, bonus nazionale che si applica indipendentemente da eventuali agevolazioni locali preesistenti.

Dato atto che:

- il bonus sociale sui rifiuti è finanziato da un meccanismo perequativo nazionale e la differenza di gettito 2025 sarà gestita dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 marzo 2027

-in base a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif, la componente perequativa UR3 applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025 dovrà essere

rendicontata alla CSEA, unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti nei documenti emessi nel 2026, con la dichiarazione relativa all'anno di fatturazione 2026, da inviare alla CSEA entro il 31 gennaio 2027;

-CSEA effettuerà la regolazione finanziaria tramite conguaglio / compensazione tra gli importi dichiarati dall'ente.

Evidenziato che l'introduzione della componente UR3 introdotta dal DPCM 21.01.2025 n. 24 (Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate) ha comportato per l'Ente un accertamento superiore al bonus sociale da erogare e che la differenza rispetto a quanto erogato relativo all'anno 2025 sarà gestita in modo coordinato con la CSEA.

In relazione al TUBR (Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus sociale Rifiuti) emanato dall'ARERA, e in particolare l'art. 10, l'Ente ha ritenuto, quindi, necessario adeguare il Regolamento di cui alla delibera di C.C. n. 15 del 31.05.2022, introducendo l'art. 23bis (Bonus sociale rifiuti).

Visto il comma 12 dell'art. 23bis del Regolamento così come aggiornato, si invita l'Ente alla tempestività nell'invio dei solleciti di pagamento in considerazione della successiva attesa di almeno 40 giorni dall'invio stesso per poi procedere alla facoltativa compensazione del bonus sociale con l'eventuale insoluto TARI non prescritto.

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato si esprime

parere favorevole

alla proposta di delibera C.C. n. 10 del 13.04.2026 del Comune di Crespadoro avente ad oggetto "Modifica Regolamento TARI (aggiornamento Bonus sociale rifiuti)".

Padova, 20 aprile 2026

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Francesco Callegari